

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili", nonché le successive Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile, recanti ulteriori interventi urgenti in relazione all'emergenza in corso;

Visto il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge 25 marzo 2020, n.19, ad eccezione dell'articolo 3, comma 6bis, e dell'articolo 4;

Visto il Decreto Legge del 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; Visto il Decreto Legge del 9 marzo 2020, n. 14, recante "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19;

Visto il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.";

Visto il D.L. del 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.", mediante il quale sono state emanate nuove disposizioni per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il D.L. dell'8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

Visto il DPCM 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.";

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 22/04/2020, con la quale si danno disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;

Visto il DPCM 26 aprile 2020 " Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

GIUNTA REGIONALE - Deliberazioni

DELIBERAZIONE 25 maggio 2020, n. 645

Approvazione elenco misure anticovid -19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici.

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 avente ad oggetto "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario

Visto l'allegato 7 del suddetto DPCM 26 aprile 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" con il quale si forniscono indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19;

Visto il DPCM del 17/05/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", che definisce la tempistica per la ripresa delle attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, e individua le attività di cui ancora non è consentita la riapertura;

Visto l'allegato 13 del suddetto DPCM 17 maggio 2020 che riporta il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" con il quale si forniscono indicazioni operative finalizzate a incrementare nei cantieri l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19, già allegato al DPCM del 26 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020 "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della fase 2", che, ai sensi del d.l.33/2020 a partire dal 18 maggio 2020 dispone che le attività economiche, produttive e sociali, sospese ai sensi del DPCM 26 aprile 2020, potranno riprendere la loro attività, nel rispetto della tempistica indicata nel DPCM del 17 maggio 2020 e nel rispetto delle disposizioni previste dalla medesima Ordinanza;

Preso atto che la suddetta ordinanza, al punto 12, conferma quanto disposto con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Ordinanza n. 40 del 22.4.2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia;

Ritenuto che tale contesto, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

Tenuto conto che, mediante l'ordinanza 40/2020,

sono stati individuati, in ragione del maggior rischio espositivo e della esigenza di tutela della salute pubblica, le misure di contenimento per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati;

Richiamata la DGRT 594 dell'11/05/2020 con la quale si coordinano le disposizioni nell'allegato 1 dell'Ordinanza 40/2020 con le nuove disposizioni della delibera stessa;

Ritenuto necessario fornire a tutti i soggetti della filiera degli appalti lo strumento operativo con il quale procedere all'adeguamento delle disposizioni vigenti attraverso la previsione di un elenco delle misure anticovid-19 (allegato 1) e della guida per il suo utilizzo (guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 2) da utilizzare ai fini dell'aggiornamento dei documenti necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

Ritenuto inoltre di prevedere che l'elenco di cui all'allegato 1 possa essere utilizzato quale primo riferimento per la determinazione dell'importo delle procedure di affidamento per gli appalti di forniture e servizi, comprensivo delle spese generali e da incrementare con la percentuale del 10% dell'utile, necessarie per far fronte alla crisi emergenziale a far data dalla pubblicazione del presente atto e fino al termine della crisi emergenziale stessa da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

Visto il parere favorevole del Comitato di Direzione espresso nella seduta del 21.05.2020;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare l'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 1) e la guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19 (allegato 2), che ne costituisce parte integrante e sostanziale, da utilizzare ai fini dell'aggiornamento dei documenti di gara e/o progettuali all'emergenza sanitaria in corso necessari per la riapertura dei cantieri pubblici e per la consegna dei nuovi cantieri fino al termine della crisi emergenziale da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

2. di disporre l'efficacia del suddetto elenco e della relativa guida a decorrere dalla data di pubblicazione sul B.U.R.T. prevedendo che l'elenco possa essere applicato anche in data precedente in relazione alla messa in atto delle misure e per tutta la durata in cui le stesse devono

essere messe in atto tenendo conto dell'evolversi della situazione epidemiologica;

3. di prevedere che l'elenco di cui all'allegato 1 possa essere utilizzato quale primo riferimento per la determinazione dell'importo delle procedure di affidamento per gli appalti di forniture e servizi, comprensivo delle spese generali e da incrementare con la percentuale del 10% dell'utile, da indire e necessari per far fronte alla crisi emergenziale a far data dalla pubblicazione del presente atto e fino al termine della crisi emergenziale stessa da valutarsi in relazione all'evolversi della situazione epidemiologica;

4. di dare mandato ai servizi PISLL della Regione Toscana, nel periodo di emergenza sanitaria Covid-19, di verificare l'adozione delle procedure di sicurezza anti-contagio;

5. di dare mandato all'Osservatorio regionale dei Contratti pubblici:

a. di provvedere alla manutenzione, all'imple-

mentazione e alla modifica dell'elenco delle misure anticovid-19 e della "guida per l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19" al fine di garantirne il corretto aggiornamento alla legislazione, alla normativa tecnica in materia e all'evolversi della situazione epidemiologica;

b. di porre in essere tutti gli atti amministrativi necessari alla promozione e alla diffusione della conoscenza del l'elenco delle misure anticovid-19 e della guida per l'utilizzo dello stesso.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul B.U.R.T. ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della Legge regionale n. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18 della medesima legge.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUONO ALLEGATI

VOCI E PREZZI RETTIFICATI											
ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Tipologia	Capitolo	N.	Voce	Articolo	Unità di misura	importo senza S.G.	importo con S.G.	COSTI SICUREZZA (ALLEGATO XV DI LG 81/2008 punti 4.1.2 e 4.1.2)	ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA (Quota parte ricompresa nelle spese generali)		
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 1. INFORMAZIONE											
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26704/2020.	MISURE DI PRECAUZIONE ALL'INTERNO DEI CANTIERI E DEI LUOGHI DI LAVORO, in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.	COV.1	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	USO DISPOSITIVI DPI E NORME DI COMPORTAMENTO	h	€ 30,30	€ 35,45	SOLO PER MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTE NEL PSC CHE PRESCRIVA RILUNIONE O COORDINAMENTO - lettera g)	si		
		COV.2	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	MODALITÀ DI UTILIZZO E SANIFICAZIONE DEI MEZZI E/O ATTREZZATURE DI USO COLLETTIVO O INDIVIDUALE IN DOTAZIONE	h	€ 30,30	€ 35,45	SOLO PER MISURE DI COORDINAMENTO PREVISTE NEL PSC - lettera g)	si		
		COV.3	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	PUNTO DI CONTROLLO ED ATTUAZIONE INTERNO del decontaminazione umano sia per l'ingresso che per la fruizione dei locali o degli spazi comuni (i mense, spogliatoi, bagni ecc) dei dipendenti non esteri, eseguito con personale interno e dipendente della Ditta Appaltatrice compreso l'espletamento di apposito corso di formazione per le Istruzioni operative e comportamentali da osservare per il personale addetto alla gestione del controllo.	h	€ 30,30	€ 35,45	SOLO PER PROCEDURE CONTENUTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA NEL PSC - lettera e)	si		
		COV.4	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	INFORMAZIONE SULLE MODALITÀ DI CONTROLLO E MISURAZIONE DELLO STATO FEBBRILE del personale, mediante utilizzo di strumenti elettronici a distanza, sull'attuazione delle procedure di accesso al cantiere, sull'acquisizione di idonea autocertificazione idonea dichiarazioni sui sintomi influenzali.					no	si	
		COV.5	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, completa di cartello installato su apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a strutture e pareti esistenti, recando le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19	CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 125x175, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)	cad	€ 4,27	€ 5,00	SOLO PER PROCEDURE CONTENUTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA NEL PSC - lettera e)	si		
		COV.6	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – POSA IN OPERA DI SEGNALETICA VERTICALE, completa di cartello installato su apposito appoggio, palo o mensola o ancorato a strutture e pareti esistenti, recando le informazioni o le misure comportamentali o gli obblighi da rispettare in funzione dell'emergenza legata al COVID-19	CARTELLO DI INFORMAZIONE, PRESCRIZIONE OBBLIGHI, ancorato su parete o su palo o su strutture esistenti nel cantiere, in materiale ferro (o alluminio o plastica o pellicola adesiva ecc), di forma rettangolare, dimensione mm 500x700, distanza lettura max 4 metri (fornitura e posa)	cad	€ 8,58	€ 10,04	SOLO PER PROCEDURE CONTENUTE PER SPECIFICI MOTIVI DI SICUREZZA NEL PSC - lettera e)	si		
		COV.7	INFORMAZIONE – punto 1 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – SULLE PROCEDURE DI SICUREZZA DA ADOTTARE PER L'ACCESSO AI LOCALI E AGLI SPAZI DEL CANTIERE, modalità di attuazione delle procedure di tutela della salute delle persone presenti e durante le lavorazioni, sull'uso degli adeguati DPI dei protocolli di precauzione e delle disposizioni di contenimento o di diffusione del contagio del virus COVID-19	INFORMAZIONE SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE IN CASO DI RISCONTRO DELLO STATO FEBBRILE del personale superiore a 37,3° modalità operative per l'isolamento del soggetto con sintomi influenzali, attuazione delle Autorità sanitarie competenti, distanziamento e individuazione dei comportamenti per evitare contatti, sia durante le procedure di accesso al cantiere, o per la fruizione degli spazi e ambienti comuni e avvio delle azioni di sanificazione e igienizzazione degli strumenti o attrezzature venute a contatto il soggetto con sintomi d'influenza. Procedure da eseguire con personale dipendente della ditta appaltatrice dipendenti non esteri	h	€ 30,30	€ 35,45	si	no		
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 2. MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI											
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26704/2020.	MISURE DI PRECAUZIONE ALL'INTERNO DEI CANTIERI E DEI LUOGHI DI LAVORO, in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.	COV.8	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI – punto 2 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti in verifica della temperatura dell'autista del mezzo, indicazioni sull'area di stazionamento e modalità di scarico delle forniture, verifica delle dotazioni delle misure di protezione del soggetto esterno ed eventuale fornitura di mascherina e guanti in lattice, verifica della igienizzazione delle mani con uso di gel a base alcolica, controllo delle operazioni in uscita (per ogni operazione)	cad	€ 8,45	€ 9,89	si	no		
		COV.9	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI – punto 2 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	OPERAZIONI PER RICEVIMENTO MERCE delle forniture consistenti in verifica di una dichiarazione attestante la non provenienza del soggetto a rischio epidemiologico o l'assenza di contatti negli ultimi 14 giorni con persone contagiate dal virus (da consegnarsi preventivamente all'ingresso in cantiere)	cad			NO	si		
		COV.10	MODALITÀ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI AI CANTIERI – punto 2 del protocollo condiviso di cui all' allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	POSTAZIONE IGIENICA DEDICATA completa di wc e di lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone per la pulizia delle mani con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.(nolo mensile per ogni postazione)	cad	€ 235,00	€ 272,60	si	NO		

ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Tipologia	Capitolo	N.	Voce	Articolo	Unita' di misura	importo senza S.G	importo con S.G.	COSTI SICUREZZA (ALLEGATO XV D.Lgs. 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2)	ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA (Quota parte ricompresa nelle spese generali)	
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 3. PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE										
		COV.11	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	DISINFEZIONE DI LUOGHI O LOCALI CHIUSI AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DELLE SUPERFICIE. Disinfezione di locali quali ad esempio mensa, spogliatoi uffici ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione e inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% - con cadenza giornaliera all'interno di locali quali mensa e spogliatoi come previsto al punto 3 del DPCM - periodicamente negli altri locali a servizio del cantiere come indicato nel PSC. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi ai locali. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto dei locali che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguito.	m²	€ 1,88	€ 2,20	SOLO PER RISCHI INTERESSANTI TRAI IMPRESE DIVERSE COME DA PSC.	si	
		COV.12	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	TRATTAMENTO DI DISINFEZIONE ESEGUITO ALL'ESTERNO. Trattamento di disinfezione eseguito all'esterno ottenuto mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati i quali hanno una composizione che li rende idonei allo scopo).	m²	€ 2,35	€ 2,75	SOLO PER RISCHI INTERESSANTI TRAI IMPRESE DIVERSE COME DA PSC.	si	
		COV.13	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	DISINFEZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE. Disinfezione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni. Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1%. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia prevista al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi agli automezzi. Dell'avvenuta sanificazione ottenuta mediante disinfezione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dell'abitacolo che riporti giorno ora principio attivo utilizzato e addetto che l'ha eseguito. Calcolato per ogni sanificazione ottenuta per disinfezione effettuata con le modalità disposte.	cad	€ 17,79	€ 20,81	SOLO PER RISCHI INTERESSANTI TRAI IMPRESE DIVERSE COME DA PSC.	si	
		COV.14	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantiere attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	DISINFEZIONE DI OGGETTI ADIBITI AD USO PROMISCUIO AL FINE DI OTTENERE UNA SANIFICAZIONE DEGLI STESSI. Disinfezione di attrezzature, mezzi d'opera, cabine di guida o di pilotaggio, pulsantiere, quadri elettrici e simili preveduta un uso promiscuo tra diversi soggetti ottenuta mediante le operazioni previste di cui al comma 1 lettere b del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82 che definisce attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sane le superfici mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni; Trattamento eseguito con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% o perossido di idrogeno al 0,1% (questi sono i principi attivi e le concentrazioni nei prodotti commerciali da intendere) composizione minima per renderli idonei allo scopo che li rende idonei allo scopo). Ferma restando l'indicazione di utilizzare preferibilmente strumenti e attrezzi in maniera esclusiva da parte di ciascun lavoratore, nel caso che sia necessario utilizzare gli stessi in modo promiscuo essi devono essere disinfettati prima di essere utilizzati da ciascun diverso operatore. Il trattamento deve essere eseguito dopo la pulizia previste al comma 1 lettere a del D.M. n. 274/74 già previsto in costi e oneri relativi alle attrezzature. Misurato a corpo per l'insieme degli oggetti al giorno.	corpo	€ 57,44	€ 67,20	SOLO PER RISCHI INTERESSANTI TRAI IMPRESE DIVERSE COME DA PSC.	si	
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emissione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26704/2020.	MISURE DI PRECAUZIONE ALL'INTERNO DEI CANTIERI E DEI LUOGHI DI LAVORO, in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.									

ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Tipologia	Capitolo	N.	Voce	Articolo	Unita' di misura	importo senza S.G.	importo con S.G.	COSTI SICUREZZA (ALLEGATO XI D. Lgs. 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2)	ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA (Quota parte ricompresa nelle spese generali)	
		COV.15	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantieri attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	SANIFICAZIONE CON PRODOTTI CONTENENTI IPOCLORITO DI SODIO ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA - Nebulizzazione con prodotti contenenti ipoclorito di sodio diluito al 0,1% o etanolo al 70% e perossido di idrogeno al 0,5% (questi sono i principi attivi dei prodotti commerciali che dovranno essere usati in quanto hanno una composizione che li rende idonei allo scopo senza procurare corrosioni o altro). L'area sottoposta al trattamento dovrà essere delimitata, vietata all'accesso di persone e successivamente sottoposta a ventilazione per un tempo di almeno 2 ore prima di consentire lo suo fruibilità. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82.Tale trattamento è eseguito in ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 ovvero quando questo trattamento è prescritto nei protocolli aziendali dal medico competente per particolari situazioni ambientali ricorrete. Dell'avvenuta sanificazione se ne deve dare notizia in un cartello apposto all'interno dei locali che riporta giorno, ora, principio attivo utilizzato e Azienda che l'ha eseguita	m3	€ 1,05	€ 1,23	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	SI	
		COV.16	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantieri attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	SANIFICAZIONE DELL'ABITACOLO O DELLA CABINA DI GUIDA DELL'AUTOMEZZO AZIENDALE ESEGUITA DA IMPRESA QUALIFICATA . Sanificazione dell'abitacolo o della cabina di guida dell'automezzo aziendale eseguito da parte di personale equipaggiato ed addestrato, di appositi kit di sanificazione cabine costituito da bombola monouso di disinfettante spray ad azione germicida antivirale a scarica totale, con cui saturare per molti minuti l'abitacolo o la cabina di guida a sportelli chiusi; oppure generatore portatile di ozono ad azione chimica germicida antivirale, da insufflare nell'abitacolo o nella cabina di guida. Il mezzo sottoposto al trattamento dovrà essere chiuso, vietato l'accesso di persone e successivamente sottoposto a ventilazione per un tempo di almeno 1 ore prima di consentire l'uso. Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82	cad	€ 17,79	€ 20,81	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	SI	
		COV.17	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantieri attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	CAMPIONAMENTO MICROBIOLOGICO DELLE SUPERFICI . Campionamento microbiologico delle superfici in modo da consentire la rilevazione della biocontaminazione delle superfici eseguito secondo le indicazioni della norma UNI-EN ISO 14698 e ISO 18593. Il campionamento consente di rilevare la contaminazione batterica e micotica presente sulla porzione di superficie interessata mediante l'utilizzo di strumenti che catturano i microorganismi adesivi sul substrato. La scelta dei punti di campionamento è a discrezione del richiedente l'esame, privilegiando i punti critici, ovvero punti in cui la presenza di patogeni può risultare rischiosa. In particolare potranno essere scelti punti che siano frequentemente toccati, ovvero punti hand-touch o comunque punti che possono veicolare indirettamente patogeni. Il prezzo comprende campionamento eseguito mediante tampone di superficie pre e post intervento, nonché relativa analisi ed emissione di apposito certificato di laboratorio.	cad	€ 150,00	€ 175,50	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	SI	
		COV.18	PULIZIA E SANIFICAZIONE NEL CANTIERE – punto 3 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – L'azienda assicura la sanificazione periodica di arredi degli uffici e della mensa, tavoli, tastiere, pulsantieri attrezzature, maniglie, utensili manuali, quadri comando	PROCEDURA DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI, SUCCESSIVA ALLA SANIFICAZIONE ATTIVATA PER PRESENZA ALL'INTERNO DEGLI AMBIENTI DI PERSONA CONCLAMATA COVID 19 . Attivazione procedura e smaltimento rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischi risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo" disciplinati dal D.P.R. 254/2003. Questo tipologia di rifiuti, alla quale deve essere attribuito il codice CER/EIR 18.01.03, è definita dall'articolo 2, comma 3, lettera g) come: "i rifiuti speciali, di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (leggi D.lgs. 152/2006), prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, con le caratteristiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque, o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari. Sono esclusi gli assorbenti igienici". Tra le altre disposizioni l'art. 8 del D.P.R. 254/2003 Attività svolta da impresa qualificata ai sensi del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, regolamento di attuazione degli artt.1 e 4 della Legge 25 Gennaio 1994, n.82	cad	€ 400,00	€ 468,00	SOLO IN PRESENZA DI CASO COVID O DI PRESCRIZIONE DEL MEDICO COMPETENTE	SI	
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 4. PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI										
		COV.19	MODALITÀ DI INGRESSO IN AZIENDA – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Controlli della temperatura corporea da effettuare al personale presente nei cantieri e prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere compreso altri operatori e fornitori.	POSTAZIONE FISSA O MOBILE da installare prima dell'accesso al luogo di lavoro/cantiere per il controllo della temperatura corporea.				NO	SI	

ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Tipologia	Capitolo	N.	Voce	Articolo	Unità di misura	Importo senza S.G.	Importo con S.G.	COSTI SICUREZZA (ALLEGATO XV D.Lgs 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2)	ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA (Quota parte ricomposta nelle spese generali)
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26/04/2020.	MISURE DI PRECAUZIONE ALL'INTERNO DEI CANTIERI E DEI LUOGHI DI LAVORO, in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.	COV. 20	VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	SISTEMA DIGITALE DI RILEVAZIONE DELLA TEMPERATURA o termocamcra digitale fornito da una telecamera a due lenti, velocità di rilevazione massima 0,2 sec a persona, taratura fino a 0,5°C, rilevazione a distanza fino a mt 3, una unità di controllo a distanza o tablet per la visione in tempo reale delle rilevazioni, memorizzazione dati, messaggio vocale di allerta rilevazione febbre, display 10" a colori. Il sistema è alimentato a corrente a 220v e/o con batteria ricaricabile. Dotato di supporti per ancoraggio alla parete o al soffitto o a terra su piedistallo con regolazione dell'inclinazione. Scheda wifi per trasferimento dati.				NO	SI
		COV. 21	VERIFICA TEMPERATURA CORPOREA A DISTANZA – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 –	TERMOMETRO DIGITALE MANUALE AD INFRAROSSI senza contatto, a batteria ricaricabile, impugnatura ergonomica e a forma di pistola, resistente agli urti e a tenuta stagna. Display LCD, misurazione istantanea in massimo 1 sec, memorizzazione delle temperature, segnale acustico della avvenuta misurazione e sensore frontale IR.				NO	SI
		COV. 22	PRECAUZIONI IGIENICHE NEI CANTIERI – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – Puntini di pulizia delle mani, fissi o mobili, in prossimità di spazi o ambienti ad uso comuni, ecc.	POSTAZIONE FISSA O MOBILE completa vce per la pulizia delle mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.				NO	SI
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26/04/2020.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.	COV. 23	PRODOTTI DISINFETTANTI – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei alla sanificazione e disinfezione di locali e attrezzature da applicare mediante dispersione o nebulizzazione o a mano.	1 lt				NO	SI
		COV. 24	PRODOTTI DISINFETTANTI – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT2 per i prodotti destinati alla disinfezione delle superfici, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, confezionati in appositi contenitori con tappo chiudibile, idonei alla sanificazione e disinfezione di locali e attrezzature da applicare mediante dispersione o nebulizzazione o a mano.	10 lt				NO	SI
		COV. 25	PRODOTTI DISINFETTANTI – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT1 per l'igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico, in contenitori con tappo chiudibile.	250 ml				NO	SI
		COV. 26	PRODOTTI DISINFETTANTI – punto 4 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT1 per l'igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propan-2-olo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico, in contenitori con tappo chiudibile.	250 ml				NO	SI
		PUNTI PROTOCOLLO MIT – 5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE							
		COV. 27	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 -	TRASFERIMENTO ORGANIZZATO DEI DIPENDENTI dall'azienda per raggiungere il cantiere con mezzo di trasporto promiscuo per distanze di trasporto fino a 30 km, viaggio A/R. Personale massimo trasportabile per garantire il distanziamento di sicurezza, n.1 guidatore+ 3 operai su 6 posti disponibili (1 per ogni viaggio)				NO	SI (oneri gestionali all'interno delle spese generali)
		COV. 28	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. – punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, all'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 2,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel protocollo nazionale.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP2 SENZA VALVOLE di ispirazione e/o espirazione realizzati con tessuti non-tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline monouso, posizionate su naso e bocca e fissate alla testa con lacci o elastici. Conformi al regolamento EU 425/2016 e alla norma UNI EN 149:2009. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti al sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. Anche i dispositivi marchiati N95, N99, N100 (standard americano) devono essere validate da INAIL. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 3,21	€ 3,75	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt CONFE DA POC	SI

ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Tipologia	Capitolo	N.	Voce	Articolo	Unita' di misura	importo senza S.G.	importo con S.G.	COSTI SICUREZZA (ALLEGATO IV D. Lgs. 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2)	ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA (Quota parte ricompresa nelle spese generali)	
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26704/2020.	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.	COV. 29	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	SEMIMASCHERA FILTRANTE ANTIPOLVERE FFP3 SENZA VALVOLE di conduzione, a filtro a cartocciata, con sistema di aspirazione realizzati con tessuti non tessuti a più strati, con funzione di barriera di protezione anche nella diffusione di agenti patogeni trasmissibili per via aerea (aerosol e goccioline). Interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	cad	€ 5,00	€ 5,85	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI	
		COV. 30	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	MASCHERE FACCIALI MONOUSO DI TIPO CHIRURGICO formate da due o tre strati di tessuto non tessuto (Tnt) con funzione di filtro. La mascherina deve avere strisce per il naso, laccio o elastico, devono seguire processo di sterilizzazione prima del confezionamento in busta sigillata e termoisolata. In relazione all'efficienza di filtrazione e resistenza respiratoria possono essere di 4 tipi: I, IR, II e IIR. Quelle di tipo I (tre strati) e IIR (quattro strati) offrono una maggiore efficienza di filtrazione batterica (≥ 98%), la IIR è resistente anche agli spruzzi (regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745; EN 14683:2019. Il prodotto deve riportare il marchio CE e nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione dell'ISSN. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 0,50	€ 0,59	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI	
		COV. 31	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	TUTA MONOUSO realizzata in tessuto non tessuto tipo melt blown a protezione contro gli agenti infettivi ai sensi della norma UNI EN 14126:2004. Devono garantire l'isolamento, la resistenza a sostanze chimiche, essere impermeabile ed idonea ad impedire agli agenti infettivi di raggiungere la cute oltre che impedire il diffondersi degli agenti infettivi. Non devono causare irritazioni cutanee o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute. Devono essere resistenti alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FPDS 16604), avere cuciture, giunzioni ed assemblaggi degli indumenti in modo da soddisfare i requisiti specificati nei punti pertinenti della norma EN 14325. L'indumento deve essere realizzato in modo che il portatore abbia libertà di movimento e sia il più comodo possibile e sottoposto alla prova del "sette movimenti". (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 6,50	€ 7,61	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI	
		COV. 32	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	TUTA COMPLETA (Tipo 3: indumento a tenuta di liquido) tute intere o giacche in due o più pezzi con o senza cappuccio o visiere, con o senza calzari o copri calzari, con o senza guanti, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità per la protezione dell'intero corpo. Composta di componenti, quali: cappucci, guanti, stivali, visiere ed apparecchi di protezione della via respiratoria. Deve essere resistente alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FPDS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento, resistente all'usura e agli strappi. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 10,50	€ 12,29	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI	
		COV. 33	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	TUTA COMPLETA (Tipo 4: indumento a tenuta di spruzzi) tute intere o giacche in due pezzi, con cappuccio, con calzari o copri stivali, con o senza guanti integrati, realizzata in tessuto non tessuto o fibre di polietilene ad alta densità, repellente ai liquidi e alle particelle contaminanti. Deve essere resistente alla penetrazione di liquidi contaminati sotto pressione idrostatica (ISO/FPDS 16604) comprese le diverse parti dell'indumento resistente all'usura e agli strappi. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 10,50	€ 12,29	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI	
COV. 34	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.	COV. 34	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCHIALI PROTETTIVI riutilizzabili per lavorazioni che espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere e grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aerosol, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio danneggiare la retina e causare la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166- TIPO A PROTEZIONE RIDOTTA PER LAVORI INTERFERENTI (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 3,60	€ 4,21	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI	
COV. 35	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.	COV. 35	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCHIALI PROTETTIVI riutilizzabili per lavorazioni che espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere e grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aerosol, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio danneggiare la retina e causare la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166- TIPO A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE, ANTIGRAFFIO ED ANTIPANNANTS, STAGHETTE REGOLABILI ED INCLINABILI (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 6,30	€ 7,37	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI	

ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Tipologia	Capitolo	N.	Voce	Articolo	Unita' di misura	importo senza S.G.	importo con S.G.	COSTI SICUREZZA (ALLEGATO IV D.D. 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2)	ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA (Quota parte ricompresa nelle spese generali)
		COV. 36	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCIALI PROTETTIVI riutilizzabili per lavorazioni che espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166. TIPO SOVRACCIALE A STANGHETTE COMPATIBILE CON OCCHIALE DA VISTA, PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE E AERAZIONE INDIRITTA SUI LATI, MONTATURA INCOLORE IN POLICARBONATO, ANTIGRAFFIO ED ANTAPPANNANTE. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 1,50	€ 1,74	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI
		COV. 37	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCIALI PROTETTIVI riutilizzabili per lavorazioni che espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166. TIPO A PROTEZIONE LATERALE, SUPERIORE ED INFERIORE IN POLICARBONATO, ANTIGRAFFIO ED ANTAPPANNANTE, STANGHETTE REGOLABILI ED INCLINABILI. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 1,50	€ 1,74	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI
		COV. 38	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCIALI PROTETTIVI riutilizzabili per lavorazioni che espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166. TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI II cat.) (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 1,50	€ 1,74	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI
		COV. 39	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	OCCIALI PROTETTIVI riutilizzabili per lavorazioni che espongono a rischi ottici - la luce naturale e artificiale o le sorgenti di radiazioni - provocano la maggior parte delle lesioni agli occhi - rischi meccanici - causati da polvere a grana grossa e fine, da particelle ad alta velocità, da metalli e corpi incandescenti - rischi chimici - causati da aerosol e aeriformi, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche che possono penetrare nell'occhio, danneggiare la retina e quindi la vista - rischi termici - Realizzati in conformità alla norma UNI EN 166. TIPO OCCHIALI A MASCHERA (DPI III CAT.) (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 2,50	€ 2,90	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI
		COV. 40	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	VISIERA DI PROTEZIONE (DPI III cat.) riutilizzabile UNI EN 166-2004, costituita da semicalotta in polipropilene, bardatura imbottita regolabile, con schermo in policarbonato incolore, resistenza al calore. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	cad	€ 11,55	€ 13,51	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI
		COV. 41	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	GUANTI MONOUSO IN LATTICE DI GOMMA NATURALE, O IN ALTRO MATERIALE ELASTOMERICO (DPI III CAT.), resistente a prodotti chimici e a microrganismi e devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma e con taglie espresse in extra small, small, medium, large ed extra large. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	paio	€ 0,30	€ 0,35	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI
		COV. 42	DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE. - punto 5 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - ABBIGLIAMENTO INDIVIDUALE DA LAVORO E ACCESSORI DI PROTEZIONE fornito dal datore di lavoro, utilizzati dall'operatore durante le lavorazioni interferenti, durante i trasferimenti fuori dal cantiere, in caso di contatto con fornitori o altro personale esterno alla Ditta Appaltatrice o in caso di distanza tra i lavoratori inferiore a 1,00 mt. Sono indossati, rimossi e smaltiti correttamente come rifiuto indifferenziato, seguendo adeguate procedure descritte nel Protocollo nazionale.	GUANTI MONOUSO IN VINILE O NITRILE (DPI III CAT.), o in altro materiale resistente a prodotti chimici e a microrganismi devono essere idonei alla protezione dalla contaminazione incrociata. Devono inoltre essere delle dimensioni indicate nel prospetto 1 della stessa norma. Il prodotto deve riportare il marchio C.E. o nel caso non ne siano provviste devono avere l'attestazione di INAIL di rispondenza alle norme vigenti ai sensi del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, all'art. 15. (La documentazione relativa alla consegna dei DPI deve essere conservata dal Datore di Lavoro)	paio	€ 0,30	€ 0,35	SOLO PER RISCHI INTERFERENTI TRA soggetti diversi a distanza inferiore di 1 mt COME DA PSC	SI
PUNTI PROTOCOLLO MIT - 6. GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI)									
		COV. 43	GESTIONE SPAZI COMUNE - punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 - Punti di pulizia delle mani, fissi o mobili, in prossimità di spazi o ambienti ad uso comuni, ecc.	POSTAZIONE FISSA O MOBILE completa per la pulizia delle mani formata da lavabo a colonna dotato di con acqua e sapone con dosatore o con contenitore di gel a soluzione idro alcolica, da posizionare all'ingresso dei cantieri o in prossimità dell'ingresso dei baraccamenti, mense, spazi comuni, ecc.	cad			NO	SI

VOCI E PREZZI RT DUE											
ELENCO MISURE ANTI COVID-19 PER I CANTIERI DEI LAVORI PUBBLICI											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Tipologia	Capitolo	N.	Voce	Articolo	Unita' di misura	importo senza S.G.	importo con S.G.	COSTI SICUREZZA (ALLEGATO XI D. Lgs. 81/2008 punti 4.1.1 e 4.1.2)	ONERI AZIENDALI DELLA SICUREZZA (Quota parte ricompresa nelle spese generali)		
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26704/2020.	DISPOSITIVI di PROTEZIONE INDIVIDUALE in ottemperanza alle vigenti norme al fine di tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro nell'ambito della pandemia da COVID19.	COV.44	GESTIONE SPAZI COMUNE – punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT1 per l'igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propanolo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico, in contenitori con tappo chiudibile.	DISINFETTANTE IN GEL a base alcolica per le mani, in flacone da ml 250 con dosatore e corredato da apposita gabbia o mensola di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani lavabi o su pareti prefabbricate	cad			NO	SI		
		COV.45	GESTIONE SPAZI COMUNE – punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – prodotti disinfettanti classificati "biocidi" PT1 per l'igiene umana o come PMC presidio medico chirurgico conforme al Regolamento (UE) 528/2012 e al DPR 392/1998, a base di etanolo (alcol etilico), ipoclorito di sodio, propanolo (alcol isopropilico), perossido di idrogeno (acqua ossigenata), ammoni quaternari e acido lattico, in contenitori con tappo chiudibile.	SAPONE CONTENENTE LIQUIDO DISINFETTANTE A BASE ALCOL ETILICO O ALTRO BIOCIDA, in contenitore con dosatore e corredato da apposita gabbia o mensola di sostegno per ancoraggio a muro o base di appoggio su ripiani lavabi	cad			NO	SI		
		COV.46	GESTIONE SPAZI COMUNE – punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – WC CHIMICI	NOLEGGIO DI WC CHIMICO fornito e posato in cantiere, composto da unico ambiente con wc e lavabo per la pulizia delle mani, conforme alla norma UNI EN 16194. Il tutto noleggiato completo di impianti interni per la distribuzione dell'acqua, la raccolta e lo spurco settimanale dei liquidi reflui, di rubinetteria, allacci elettrici e porta chiudibile con serratura a scatto ed indicazione libero/occupato. Prefabbricato del tipo compatto con misure in pianta circa 1,5 * 1,2 mt. Per ogni mese.	cad	€ 111,46	€ 130,41	SE MISURA INTEGRATIVA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLI GIÀ PREVISTI	SI		
		COV.47	GESTIONE SPAZI COMUNE – punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – BARRIERE PROTETTIVE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCHERMO PROTETTIVO in plexiglass paraffinato, dello spessore 5 mm, trasparente, bordo liscio, per scrivania, tavoli mensa, completo di appoggio e/o ancoraggi o predisposta con fori per l'ancoraggio verticale e/o al tavolo, dimensioni minime L 50cm e H 100 cm.	cad	€ 50,75	€ 59,38	SE MISURA INTEGRATIVA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLI GIÀ PREVISTI	NO		
		COV.48	GESTIONE SPAZI COMUNE – punto 6 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – SISTEMA DI VENTILAZIONE	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA DI VENTILAZIONE completo di valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente, diffusore circolare, del diametro di 100 mm, cablaggi elettrici, viti di ancoraggio. Compreso ogni onere per l'installazione e il funzionamento oltre che per la formazioni di fori con trapano a tazza e quant'altro occorre.	cad	€ 18,48	€ 21,62	SE MISURA INTEGRATIVA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLI GIÀ PREVISTI	NO		
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 7. ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE (TURNAZIONE, RIMODULAZIONE DEI CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI)											
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26704/2020.		COV.49	REVISIONE DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA FAVORENDO QUELLA A DISTANZA IN QUANTO VENGONO SOSPESI GLI EVENTI IN PRESENZA DI PERSONE.					NO	SI		
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN CANTIERE											
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26704/2020.		COV.50	GESTIONE PERSONA SINTOMATICA – punto 8 del protocollo condiviso allegato 13 del DPCM 17/05/2020 – BOX PREFABBRICATI PER CANTIERE	EVENTUALE NOLEGGIO DI BOX ADIBITO ALLA GESTIONE DELLA PERSONA SINTOMATICA delle dimensioni cm 240x450x240 - composto da: struttura di base sollevata da terra, avente struttura portante in profilati metallici, copertura e tamponatura con pannelli sandwich autoprotettanti in lamiera zincata con interposto isolante, pavimentazione in PVC su supporto in legno idrofilo, infissi in alluminio anodizzato, impianto elettrico, impianto termico, impianto idrico (acqua calda e fredda) e fognario; esclusi allacciamenti e realizzazione basamento- compreso montaggio e smontaggio. NOLEGGIO MENSILE	cad	€ 180,00	€ 210,60	SE MISURA INTEGRATIVA NEL PSC IN FORMA AGGIUNTIVA RISPETTO A QUELLI GIÀ PREVISTI	NO		
PUNTI PROTOCOLLO MIT – 9. SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST											
SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.). INTERVENTI O ADEMPIMENTI necessari per garantire la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori al fine di prevenire il contagio da Covid-19, a seguito dell'emanazione dei Protocolli di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19, di cui agli allegati 6 e 7 del DPCM 26704/2020.								NO	SI		
								NO	SI		

Le misure anticovid-19: i costi e gli oneri aziendali della sicurezza

In relazione ai contratti di appalto di lavori, tanto in essere quanto in divenire, in ragione dei provvedimenti adottati per il contrasto alla diffusione del contagio, per tutta la durata del periodo emergenziale e comunque tenendo conto dell'evolversi della situazione emergenziale occorre tenere conto dei maggiori costi a carico delle imprese dovuti all'apprestamento delle specifiche misure di sicurezza finalizzate, tra l'altro, al corretto adempimento di quanto previsto nell'ambito dei Protocolli di regolamentazione. Le misure ivi previste comportano infatti, in generale, la revisione delle procedure lavorative e gestionali normalmente impiegate in un cantiere edile, richiedendo l'attuazione di nuovi e aggiuntivi apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva, ma anche la messa in atto di nuove/diverse modalità di gestione dei tempi lavorativi, con conseguente variazione del cronoprogramma dei lavori.

In premessa si precisa che con il riferimento all'Allegato 12 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" del DPCM 17/05/2020 e sue successive modifiche deve intendersi l'Allegato 6 del DPCM del 26/04/2020, e con riferimento all'Allegato 13 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" del DPCM 17/05/2020 e sue successive modifiche deve intendersi l'Allegato 7 del DPCM del 26/04/2020.

In particolare per i cantieri che dovranno riprendere l'attività, vi è l'obbligo del datore di lavoro di provvedere, con le rappresentanze sindacali, all'adozione/integrazione del protocollo aziendale per la sicurezza dei lavoratori ai sensi dell'Allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020 e alla definizione del comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione di cui sopra, prevedendo, altresì, ai sensi del paragrafo 10 dell' Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020 la costituzione dei comitati territoriali, laddove non possibile la costituzione di comitati aziendali.

Il Protocollo di cui sopra dovrà essere trasmesso dal datore di lavoro al RUP che lo trasmetterà al CSE e al DL, anche ai fini dell'integrazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC).dovrà contenere le misure anti contagio COVID-19, al fine dell'accertamento della predisposizione dello stesso da parte del CSE, in coerenza ai contenuti dell'Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020.

Quest'ultimo provvederà ad adeguare il PSC che, dopo gli opportuni adempimenti amministrativi, trasmetterà al datore di lavoro per il conseguentemente adeguamento del POS.

Il CSE, in attuazione dei propri compiti di cui al D.Lgs. 81/2008, integra il PSC così come definito all'Allegato XV del D.Lgs. 81/08 e attua scelte progettuali e organizzative conformi al Protocollo di cui

all'Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020.

Il datore di lavoro redige il POS in conformità al proprio protocollo aziendale, ai sensi dell'Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020, ed ai contenuti del PSC.

Successivamente all'approvazione dei POS, il datore di lavoro provvederà ad avviare l'attività informativa nei confronti dei lavoratori operanti nel cantiere, in conformità al punto 1 dell'Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020, (laddove previsto, coinvolgendo anche gli enti bilaterali).

In attuazione del punto 9 dell'Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020, il medico competente (MC) collabora con il datore di lavoro e i RLS/RLST, nonché con il direttore di cantiere e il CSE ove nominato nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19.

In particolare, il medico competente segnala al datore di lavoro eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, nel rispetto della privacy, al fine di tutelare maggiormente il lavoratore, applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie.

Il medico competente, in considerazione del suo ruolo, potrà suggerire l'adozione di ulteriori provvedimenti qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori (a riguardo si richiama la Circolare Ministero della Salute n.14915/2020).

Si segnala inoltre che, anche laddove non sia presente il PSC, la stima dei costi della sicurezza dovrà comunque essere aggiornata ai sensi dell'allegato xv punto 4.1.2 a cura del responsabile dei lavori.

In generale potranno individuarsi maggiori costi cosiddetti "connessi", ossia direttamente riconducibili a misure di sicurezza (cosiddette misure "antiCOVID-19") dell'ambiente lavorativo "cantiere", sia nei confronti dei lavoratori delle imprese (appaltatrici, subappaltatrici...), sia dei visitatori, sia dei fornitori tale componente di costo è necessario, a seguito di esame dettagliato e puntuale di quanto richiesto, procedere con l'adeguamento delle misure di sicurezza ivi individuate.

Tali maggiori quote economiche, da riconoscersi con le modalità di seguito indicate, potranno dunque ricondursi, richiamando quanto definito dalle norme vigenti in materia, alla fattispecie di:

a) costi della sicurezza: ossia quantificazione economica analitica e dettagliata di tutte le specifiche misure di sicurezza definite dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (CSP)/esecuzione (CSE) all'interno del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). Tali costi non sono soggetti al ribasso d'asta.

b) Oneri aziendali per la sicurezza: afferenti all'esercizio dell'attività svolta da ciascun operatore economico nella sua veste di "datore di lavoro" e dovuti esclusivamente alle misure per la gestione del rischio proprio connesso all'attività svolta e alle misure operative gestionali. Tali oneri sono ricompresi nell'ambito delle spese generali riconosciute all'operatore e corrispondenti a procedure contenute

normalmente nei Piani Operativi di sicurezza redatti dalle singole imprese esecutrici (POS).

In tutti casi dovranno essere coinvolti oltre agli RLS/RLST anche i Servizi di Prevenzione e Protezione e i Medici competenti delle imprese interessate e, per gli aspetti formativi, prevedere il coinvolgimento delle Parti sociali, attraverso gli Organismi paritetici di Settore.

Resta inteso il pieno rispetto dei CCNL e il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali di settore e delle RSU nel rispetto dei protocolli e degli accordi vigenti.

In appendice si riporta un elenco dei principali riferimenti normativi a livello nazionale, ai quali si aggiungono le varie disposizioni a carattere regionale e, in taluni casi, anche a livello comunale.

Guida all'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19

L'elenco di misure "antiCOVID-19", di seguito riportato, schematizza quanto già previsto nel D.Lgs 81/2008 e nella normativa emergenziale vigente, fermo restando la centralità dei ruoli del coordinatore della sicurezza/responsabile dei lavori (in assenza del CSE) e del datore di lavoro/impresa, oltre che del medico competente.

La principale finalità dell'elenco è quella di fornire una guida pratica al committente pubblico nella gestione della fase emergenziale e post-emergenziale.

A fronte dei provvedimenti normativi che si sono susseguiti per la gestione dell'emergenza COVID-19, in linea con le indicazioni ad oggi esistenti, si è cercato di portare a sintesi l'assetto delle misure vigenti e gli impatti applicativi delle stesse, individuando:

- a. le misure da adottare, precisandone per ciascuna se rientrante fra i "costi della sicurezza" oppure fra gli "oneri aziendali per la sicurezza" come definiti in precedenza; si evidenzia che alcune misure sono indicate sia fra i "costi della sicurezza", sia fra gli "oneri aziendali della sicurezza" o ancora, puntualmente, in uno solo dei due gruppi, in funzione delle scelte progettuali ed organizzative condotte dal RL/CSE;
- b. i soggetti tenuti ad indicarle (RL/CSE o datore di lavoro/impresa);
- c. il possibile costo della misura stessa, solo per la quota di costo della sicurezza (vedi ultimo capoverso).

Il costo della manodopera all'interno dell'elenco è stato calcolato tenendo conto del costo della manodopera della provincia di Firenze. Nel caso in cui il cantiere si svolga in area geografica diversa, la manodopera dovrà essere valorizzata in relazione alla Provincia di competenza.

Le misure sono state suddivise utilizzando come riferimento i paragrafi del Protocollo condiviso per i cantieri di cui all'Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020 (di seguito Protocollo).

I paragrafi del Protocollo sono 10.

1. Informazione
2. Modalità di accesso dei fornitori esterni ai cantieri
3. Pulizia e sanificazione nel cantiere
4. Precauzioni igieniche personali
5. Dispositivi di protezione individuale
6. Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi)
7. Organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione del cronoprogramma delle lavorazioni)
8. Gestione di una persona sintomatica in cantiere
9. Sorveglianza sanitaria/medico competente/RLS o RLST
10. Aggiornamento del Protocollo di regolamentazione

Le voci sono quindi state descritte e raggruppate sulla base del contenuto dei paragrafi del Protocollo.

L'elenco è composto da 10 colonne:

colonna A: descrizione della tipologia

colonna B: descrizione del capitolo

colonna C: numero progressivo della voce/articolo

colonna D: descrizione della voce

colonna E: descrizione dell'articolo

colonna F: unità di misura

colonna G: importo senza sg (spese generali)

colonna H: importo con sg (spese generali)

colonna I: indicazione costi della sicurezza

colonna J: indicazione oneri aziendali della sicurezza

Per le misure rientranti nei costi della sicurezza, necessarie per l'integrazione del PSC, è stato indicato l'importo rapportato all'unità di misura utilizzata mentre per le misure ritenute essere oneri aziendali non è stato valorizzato nessun importo dal momento che detti oneri costituiscono una quota parte delle spese generali, quotate in Regione Toscana al 15%. Per i suddetti oneri, limitatamente ai cantieri attualmente aperti, per quelli sospesi che saranno riaperti e per quanti saranno consegnati durante la

fase emergenziale COVID -19, e limitatamente a tale periodo che potrebbe venire meno durante l'esecuzione dei lavori, è disposto un aumento pari al 2% delle attuali spese generali, passando le medesime dal 15% al 17%, nei termini e con le modalità di seguito descritte.

In fase di erogazione di eventuali "extra somme" dovute al COVID-19 dovrà essere verificata la presenza di sovvenzioni e contributi pubblici per le imprese. In tal senso potrà essere utile prevedere come condizione di pagamento la dimostrazione, attraverso specifica dichiarazione, da parte dell'Appaltatore di non aver ricevuto sovvenzioni pubbliche, al fine di evitare "doppi pagamenti".

L'aumento percentuale verrà applicato con le modalità di seguito indicate.

A. Cantieri in corso

1. sospesi, per i quali si procederà a riapertura
2. che non sono stati sospesi o comunque sono già ripresi

si andrà ad applicare l'aumento del 2% in più rispetto all'attuale 15% sulle spese generali su tutte le voci di lavorazione **al netto dell'utile**. Lo stesso aumento si applicherà anche alle voci dei costi della sicurezza derivanti dall'integrazione del PSC. Il fattore moltiplicatore risulterà pertanto 0,015 da applicarsi direttamente al costo delle voci di lavorazione indicate nell'offerta.

L'importo derivante dall'utilizzo del fattore moltiplicatore costituisce il ristoro per i maggiori oneri della sicurezza e i maggiori oneri gestionali sopportati dall'impresa per la messa in sicurezza dei propri lavoratori a causa del rischio COVID-19.

A.1 Nel primo caso il fattore moltiplicatore si applicherà a tutte le lavorazioni ancora da eseguire a far data dalla riapertura del cantiere.

A.2 Nel secondo caso il fattore moltiplicatore si applicherà a tutte le lavorazioni, per le quali siano comunque state messe in atto le misure antiCOVID-19, ancorchè contabilizzate ma per le quali non sia stato emesso lo stato di avanzamento lavori

In entrambe le ipotesi 1 e 2 si procede con l'art. 106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. "c" o in alternativa la previsione di cui all'art.106 comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo.

B. Cantieri futuri per i quali le procedure di gara sono in corso o da avviare che potranno comportare attività di messa in sicurezza del cantiere, anche attraverso l'integrazione del PSC si distinguono le seguenti ipotesi:

1. Procedure di gara per le quali è stata predisposta l'aggiudicazione con contratto stipulato e da stipulare;
2. Procedure di gara per le quali è stata già presentata l'offerta ed è stata avviata la fase di valutazione;
3. Procedure di gara per le quali è stata avviata la procedura, ovvero avviata la manifestazione di interesse a seguito dell'adozione di uno specifico atto di indizione, e non è scaduto il termine di presentazione delle offerte;
4. Procedure di gara da avviare sulla base di un progetto verificato;
5. Interventi per i quali è in corso la progettazione o deve essere avviata.

Punti 1 e 2 : Per le procedure di gara di cui ai numeri 1 e 2 può trovare applicazione l'art. 106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. "c" o in alternativa la previsione di cui all'art.106 comma 2 nei limiti indicati dal medesimo articolo. Per le stesse si procede con la modifica immediatamente dopo la stipula del contratto, e comunque prima della consegna dei lavori.

Punti 3 e 4: Per le procedure di cui ai numeri 3 e 4 può trovare applicazione l'art.106 D.Lgs 50/16 comma 1 lett. "a" prevedendo un'opzione in aumento per disciplinare le eventuali misure da adottare e quantificare al momento della stipula del contratto per far fronte alla situazione dell'emergenza covid-19, laddove ancora persistente. L'opzione avverrà mediante apposite integrazioni dei documenti di gara e senza necessità di rivedere gli elaborati progettuali. Ai maggiori oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'opzione potrà essere fatto fronte con le somme previste nel quadro economico per gli imprevisti e con le economie derivanti dal ribasso d'asta. In tali ipotesi l'importo dell'opzione in aumento non rileva ai fini della qualificazione degli operatori economici e del valore totale dell'appalto ai fini della determinazione della soglia.

Punto 5: Per le procedure di cui al numero 5 la progettazione deve essere aggiornata alla situazione emergenziale in atto, attraverso l'utilizzo dell'elenco delle misure anticovid-19, applicando, tra l'altro, l'aumento percentuale delle spese generali su tutte le voci di lavorazione necessarie per la redazione dell'elenco prezzi e del computo metrico estimativo, utilizzando il Prezzario 2020. I documenti di progetto dovranno essere strutturati in modo da rendere evidenti le misure operative anticovid-19, chiaramente individuate e stimate, da mettere in atto per eseguire le lavorazioni in sicurezza laddove al momento della consegna del cantiere sia sempre necessaria la loro attivazione.

Per far fronte all'eventuale mutamento delle condizioni derivanti dal superamento dell'emergenza, la stazione appaltante può prevedere l'introduzione di un'opzione ai sensi dell'art. 106 lett. "a" del D.Lgs 50/16 con due modalità, al fine di dare continuità agli investimenti pubblici e non bloccare le procedure di gara attuali e future.

1. Con la prima modalità nella determinazione dell'importo dell'appalto si terrà conto delle maggiori somme necessarie per attivare le misure derivanti dall'emergenza Covid-19 per cui le voci di lavorazioni sono conteggiate con la percentuale di spese generali al 17% , evidenziando sui documenti di progetto l'importo derivante dall'incremento delle misure, al fine di rivedere in diminuzione l'importo da corrispondere all'aggiudicatario laddove le misure previste non dovranno più essere messe in atto. La stazione appaltante a tal fine dovrà esplicitare gli importi che potranno essere oggetto di riduzione e definire l'importo a base di gara tenendo conto sia dei costi aggiuntivi da PSC che di quelli derivanti dall'incremento delle spese generali. Laddove sia attivata l'opzione in diminuzione, l'importo definito per far fronte all'emergenza Covid nel PSC sarà sottratto per intero, in quanto afferente a misure non più necessarie. Per quanto concerne gli oneri della sicurezza riconosciuti quale incremento percentuale delle spese generali su tutte le lavorazioni, l'importo da detrarre sarà calcolato applicando il ribasso offerto sull'importo determinato dalla stazione appaltante e decurtando l'importo così ottenuto dall'importo contrattuale.

2. Con la seconda modalità la determinazione dell'importo dell'appalto non terrà conto delle maggiori somme necessarie per attivare le misure derivanti dall'emergenza Covid-19 per cui le voci di lavorazioni sono conteggiate con la percentuale di spese generali al 15% , evidenziando però l'importo derivante dall'incremento del 2% delle spese generali . Tale importo sarà comunque evidenziato nei documenti di gara attraverso un'opzione di incremento al fine di rivedere in aumento l'importo da corrispondere all'aggiudicatario laddove le misure previste dovranno essere messe in atto. La stazione appaltante a tal fine dovrà esplicitare gli importi che potranno essere oggetto di incremento e definire l'importo a base di gara non tenendo conto sia dei costi aggiuntivi da PSC che di quelli derivanti dall'incremento delle spese generali. Laddove sia attivata l'opzione in aumento, l'importo definito per far fronte all'emergenza Covid nel PSC sarà aggiunto. Per quanto concerne gli oneri della sicurezza riconosciuti quale incremento percentuale delle spese generali su tutte le lavorazioni, l'importo da aggiungere sarà calcolato applicando il ribasso offerto sull'importo determinato dalla stazione appaltante nell'opzione di incremento e aggiungendo l'importo così ottenuto all'importo contrattuale.

Modalità di calcolo dell'incidenza percentuale per la messa in atto delle misure antiCovid-19:

B.1 Per le ipotesi di cui al punto 1 si procederà applicando l'aumento del 2% in più rispetto all'attuale 15% sulle spese generali su tutte le voci di lavorazione **al netto dell'utile**. Lo stesso aumento si applicherà anche alle voci dei costi della sicurezza derivanti dall'integrazione del PSC. **Il fattore moltiplicatore risulterà pertanto 0,015 da applicarsi direttamente al costo di tutte le voci di lavorazione indicate nell'offerta.**

B.2 Per le ipotesi di cui al punto 2 si procederà con le modalità di cui al precedente punto B.1.

B.3 Per le ipotesi di cui al punto 3 si procederà con le modalità di cui al precedente punto B.1.

B.4 Per le ipotesi di cui al punto 4 si procederà con le modalità di cui al precedente punto B.1.

B.5 Per le ipotesi di cui al punto 5 in fase di progettazione si andrà ad applicare l'aumento del 2% in più rispetto all'attuale 15% sulle spese generali su tutte le voci di lavorazione dell'elenco prezzi e del computo. Su tali importi verrà poi applicato l'utile del 10%. Lo stesso aumento si applicherà anche alle voci dei costi della sicurezza derivanti dall'integrazione del PSC, senza però poi l'applicazione dell'utile del 10%.

In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica attualmente in corso, relativamente alle ipotesi sopra individuate è opportuno che le stazioni appaltanti si riservino sempre sia al momento della consegna dei lavori che in esecuzione la possibilità di procedere all'adeguamento della documentazione progettuale, con particolare riferimento al Piano di Sicurezza e Coordinamento e all'aggiornamento delle spese generali con le modalità sopra definite (punti A.1 e A.2; punti B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5).

L'eventuale aumento/diminuzione dei costi stimati del CSE in relazione all'adeguamento del PSC per le misure anti contagio e l'aumento/diminuzione derivante dall'adeguamento della percentuale delle spese generali competono alla stazione appaltante la quale deve assicurare il finanziamento sia assorbendo il relativo importo dalla voce "imprevisti", sia utilizzando le eventuali economie disponibili sia con incremento delle risorse, ovvero, se non possibile, con stralcio di opere purché sia garantita la funzionalità dell'opera.

Principali riferimenti normativi a livello nazionale

D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 - Testo unico Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubblici

Circolare Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 e successive modifiche ed integrazioni;

Decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 – "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla Legge 5 marzo 2020, n.13, successivamente abrogato dal decreto-legge n.19 del 2020 ad eccezione dell'art.3, comma 6-bis, e dell'art 4;

DPCM 11 Marzo 2020 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro -14 marzo 2020 e 24 aprile 2020 - fra il Governo e le parti sociali;

Protocollo MIT 19 marzo 2020;

DPCM 22 marzo 2020;

Protocollo OO.DD. e OO.SS. del Settore Edile 24 marzo 2020;

DPCM 10 aprile 2020;

Circolare CNCPT 16 aprile 2020;

Protocollo del 24 aprile 2020, tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ANCI, UPI, Anas S.p.A., RFI, ANCE, Confartigianato, CNA, Clai, Casartigiani, Confapi, Alleanza delle Cooperative, Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea CGIL;

DPCM 26 aprile 2020;

Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" ;

Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" ;

Circolare Ministero della Salute n.14915 del 29 aprile 2020 - Indicazioni operative relative alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività

DPCM 17 maggio 2020;

Allegato 12 del DPCM 17 maggio 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" (ex Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020);

Allegato 13 del DPCM 17 maggio 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri" (ex Allegato 7 del DPCM 26 aprile 2020);